



COPIA

COMUNE DI DOMUSNOVAS

Provincia di Carbonia - Iglesias

VERBALE DI DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 R.D.

OGGETTO: Deliberazione G.C. n°88 del 04/06/2014: "Addizionale Comunale IRPEF. Proposta al Consiglio Comunale determinazione/applicazione aliquota anno 2014". Approvazione definitiva.

L'anno **duemilaquattordici** ed addì **undici** del mese di **luglio** con inizio alle ore **16:00** in Domusnovas e nella Casa Comunale, previi avvisi scritti e consegnati a domicilio di ciascun componente si è riunito il Consiglio Comunale, nelle persone di:

DEIDDA ANGELO	P	PILLONI MARIA CARMELA	P
STERA ALESSIO	P	PRANTEDDU ERIZIO	P
CUCCU MARCO	P	FONNESU GIANLUIGI	P
BACCHIS LUIGI	A	STERI ANTONELLO	A
VENTURA MASSIMILIANO	P	SORU STEFANO	A
GARAU GIANPAOLO	P	MULLANU ROBERTO	A
MOI MATTEO	P	FAIS ANTONIO	A
STERA ATTILIO	P	SABA FABRIZIO	P
TOLU GIANFRANCO	A		

risultano presenti n. 11 e assenti n. 6.

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE D.ssa ADRIANA ZUDDAS

La seduta è Pubblica - in Prima CONVOCAZIONE _ Straordinaria

IL PRESIDENTE

constatata la legalità dell'adunanza a norma dell'art. 42, comma 1, del Regolamento del Consiglio Comunale, invita i presenti a deliberare intorno all'Ordine del Giorno riportato in oggetto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

**SOGGETTO PROPONENTE: ASSESSORE FINANZE, BILANCIO, SPORT, IGIENE
AMBIENTALE CITTADINA, PROTEZIONE CIVILE**

Richiamata la deliberazione G.C. n°88 del 04/06/2014, ad oggetto: "Addizionale Comunale IRPEF. Proposta al Consiglio Comunale determinazione/applicazione aliquota anno 2014", la quale opportunamente qui di seguito si riporta:

(richiamo integrale)

Premesso che l'Amministrazione Comunale deve ottemperare al fondamentale adempimento dell'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2014, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014/2016;

Visti:

- *l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;*
- *l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno 19 dicembre 2013 che proroga al 28 febbraio 2014 il termine per l'adozione del bilancio di previsione;*
- *l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla GU del 21 febbraio 2014, che differisce al 30 aprile 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014;*
- *l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 che ulteriormente differisce dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014;*
- *l'art. 2 bis del decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 inserito dalla legge di conversione 2 maggio 2014 n. 68 che ha disposto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio annuale di cui all'art. 151 suindicato al 31 luglio 2014;*

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze, entro il 15 dicembre di ogni anno, ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del succitato decreto, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Richiamato in particolare l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

«11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.»;

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il Comune con delibera di natura regolamentare, può:

- a) variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dell'0,8%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa;
- b) stabilire aliquote dell'addizionale comunale al reddito delle persone fisiche differenziate unicamente in relazione agli scaglioni di reddito previsti ai fini dell'Irpef, con lo scopo di assicurare la razionalità e il criterio di progressività del sistema costituzionalmente tutelati;
- c) individuare una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da applicarsi come limite e non come franchigia, per cui il superamento del reddito posto come condizione per l'esenzione determina il pagamento dell'imposta su tutto il reddito complessivo;

Atteso che i margini di flessibilità concessi dal legislatore in materia di addizionale comunale all'IRPEF consentono di salvaguardare i redditi più bassi adattando le politiche di bilancio ad esigenze di equità e di tutela delle classi più deboli;

Preso atto dei tagli alle risorse provenienti dallo Stato per effetto dell'articolo 14, comma 2, del D.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 148/2010), dell'articolo 28, comma 7, del decreto legge n. 201/2012 (conv. in L. n. 214/2011) e dell'articolo 16, comma 6, del d.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012) nonché dei vincoli di patto;

Considerato che dai dati ultimi elaborati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (anno 2011), si evince che la base imponibile IRPEF per il territorio di questo ente ammonta a €. 49.485,42 circa;

Preso altresì atto che, a seguito di un'attenta analisi effettuata, pur avendo monitorato il contenimento di diverse tipologie di spesa corrente a cui va aggiunta la quasi totale mancata previsione di spese per investimenti per l'anno 2014, al fine di poter garantire soppure con forti limitazioni, pertanto in condizioni di mancata libertà di decisione, un necessario nonché obbligatorio mantenimento del livello quantitativo e qualitativo dei servizi pubblici da erogare alla collettività, e dei servizi strumentali dell'Ente, si rende necessario applicare, anche per l'anno 2014, l'addizionale comunale all'IRPEF;

Considerato che, da una analisi previsionale effettuata, portando in ipotesi l'applicazione di:

- un'aliquota unica in misura pari allo 0,4%
- un limite di esenzione per contribuenti con reddito imponibile IRPEF inferiore o uguale a €. 10.000,00 (al fine di venire incontro alle categorie socialmente/economicamente più deboli, dando atto che l'esenzione opera come soglia e non come franchigia, per i cui titolari di redditi complessivi ai fini IRPEF, superiori al limite stabilito, dovranno corrispondere l'addizionale sull'intero e non solamente sulla parte eccedente tale limite);

è stato determinato che:

- il gettito presumibile, al lordo di esenzioni, derivante dall'applicazione dell'addizionale nella misura dello 0,4%, risulta essere pari ad € 196.000,00 ;
- il gettito derivante dall'applicazione dell'Addizionale nella misura dello 0,4 %, al netto della fascia di esenzione (€. 10.000,00) consente di determinare in €. 125.000,00 l'importo in entrata;

Preso atto che, il suddetto importo (€ 125.000,00) può essere considerata somma fondamentale atta a garantire il mantenimento del livello quantitativo e qualitativo dei servizi da erogare alla collettività amministrata;

Visto l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), che testualmente recita:

«15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997»;

Atteso altresì che, in relazione al disposto delle soprariportate norme, la determinazione/applicazione delle aliquote IRPEF rientra nella competenza del Consiglio Comunale;

Visto il D.Lgs 267/2000, e nello specifico:

l'Art. 42, rubricato: "Attribuzioni dei Consigli";

DELIBERA DI CONSIGLIO n.13 del 11-07-2014 COMUNE DI DOMUSNOVAS

l'Art. 48 "Competenze delle Giunte", il quale al comma 2, testualmente recita:

2. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Rilevato che l'art. 48 succitato prevede, fra le competenze della Giunta Comunale, lo stesso riguardo l'attività propositiva e d'impulso nei confronti del Consiglio;

Preso altresì atto, di quanto espressamente previsto dal vigente Statuto Comunale, riguardo le competenze spettanti al Consiglio Comunale e alla Giunta Comunale;

Atteso, pertanto che, con il presente atto deliberativo si intende assolvere alla funzione propositiva, nei riguardi del Consiglio Comunale;

Visto l'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni;

Visto lo statuto comunale;

Propone

Riguardo l'anno 2014, con effetto dal 1° gennaio:

di determinare l'aliquota della compartecipazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF, nella misura dello 0,4% (zerovirgolaquattropercento/00);

di determinare che, l'addizionale comunale all'IRPEF non è dovuta se il reddito complessivo risultante ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è uguale o inferiore a €. 10.000,00;

di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998;

di dare atto che la presente proposta ha carattere propositivo per il Consiglio Comunale, che dovrà deliberare a riguardo l'approvazione definitiva di quanto previsto e determinato con il presente atto deliberativo;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'ultimo comma art. 134 D.lgs 18/08/2000, n° 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

*Il Proponente
Assessore al Bilancio
Massimiliano Ventura*

Pertanto:

richiamati tutti i motivi significati nell'atto di cui trattasi, siano gli stessi riportati nella parte "motivazione", che gli stessi riportati nella fase "dispositiva", dai quali, peraltro si ricava che la competenza riguardo la determinazione/applicazione dell'aliquota IRPEF anno 2014, ricade in capo al Consiglio Comunale; motivo per il quale, occorre dar luogo all'approvazione definitiva dell'atto giuntale suddetto (n°88 del 04/06/2014), giacchè lo stesso, alla cui adozione per competenza assoluta deve essere chiamato il Consiglio Comunale, risulta

DELIBERA DI CONSIGLIO n.13 del 11-07-2014 COMUNE DI DOMUSNOVAS

adottato, così come previsto dall'art. 48 (Competenze delle Giunte) del T.U. 267/00, dalla Giunta in fase di esecuzione di apposita attività di iniziativa "propositiva e di impulso" nei confronti del Consiglio Comunale;

Visti infine:

l'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni;

la L. n°241 del 7/08/1990

il D.Lgs. n°267/00;

lo statuto comunale;

il regolamento di contabilità;

PROPONE

Per tutti i motivi esplicitati in premessa, nonché per tutto quanto previsto dalle norme interamente richiamate e descritte, di approvare definitivamente la deliberazione G.C. n°88 del 04/06/2014, ad oggetto:

"Addizionale Comunale IRPEF. Proposta al Consiglio Comunale determinazione/applicazione aliquota anno 2014"

mediante la quale risultano assunte le seguenti decisioni:

Riguardo l'anno 2014, con effetto dal 1° gennaio:

di determinare l'aliquota della compartecipazione dell'Addizionale Comunale all'IR.PE.F., nella misura dello 0,4% (zerovirgolaquattropercento/00);

di determinare che, l'addizionale comunale all'IRPEF non è dovuta se il reddito complessivo risultante ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è uguale o inferiore a €. 10.000,00;

di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998;

di dare atto che la presente proposta ha carattere propositivo per il Consiglio Comunale, che dovrà deliberare a riguardo l'approvazione definitiva di quanto previsto e determinato con il presente atto deliberativo;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'ultimo comma art. 134 D.lgs 18/08/2000, n° 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Il Proponente
L'Assessore al Bilancio
Massimiliano Ventura

PARERI RESI AI SENSI DELL' ART. 49 DEL D.Lgs. 267/2000

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to GIANFRANCO SORGIA

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to GIANFRANCO SORGIA

Il Consiglio Comunale provvede alla votazione per l'approvazione della proposta su estesa;
La votazione viene espressa in maniera palese per alzata di mano, con il seguente risultato:

Presenti= N° 11 (Assenti i Consiglieri Sigg.: Bacchis - Tolu - Steri - Soru - Mullanu - Fais)
Votanti = N° 11
Voti favorevoli = N° 10
Voti Contrari = N° 1 (Saba)
Astenuti= N° //

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto del risultato della votazione,

DELIBERA

- **Di approvare integralmente la proposta di deliberazione su estesa.**
- **Di approvare definitivamente** la deliberazione G.C. n°88 del 04/06/2014, ad oggetto: "Addizionale Comunale IRPEF. Proposta al Consiglio Comunale determinazione/applicazione aliquota anno 2014" mediante la quale risultano assunte le seguenti decisioni:

Riguardo l'anno 2014, con effetto dal 1° gennaio:

di determinare l'aliquota della compartecipazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF, nella misura dello 0,4% (zerovirgolaquattropercento/00);

di determinare che, l'addizionale comunale all'IRPEF non è dovuta se il reddito complessivo risultante ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è uguale o inferiore a €. 10.000,00;

di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998;

Il Presidente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.13 del 11-07-2014 COMUNE DI DOMUSNOVAS

La votazione viene espressa in maniera palese per alzata di mano, con il seguente risultato:

Presenti= N° 11 (Assenti i Consiglieri Sigg.: Bacchis - Tolu - Steri - Soru - Mullanu - Fais)
Votanti = N° 11
Voti favorevoli = N° 10
Voti Contrari = N° 1 (Saba)
Astenuti= N° //

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto del risultato della votazione

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 - comma 4° - Dlgs 18/08/2000 n.267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

II SINDACO

F.to Sig. ANGELO DEIDDA

II SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa ADRIANA ZUDDAS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio per gg.15 consecutivi dal 17-07-2014

DOMUSNOVAS, li 17-07-2014

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa ADRIANA ZUDDAS

Ai sensi dell'art.18 del DPR 28/12/2000
n.445, il sottoscritto attesta che la
presente copia è conforme all'originale
Domusnovas, li 17/7/2014

L'INCARICATO
